

In allegato si forniscono i relativi dati di dettaglio, articolati su base regionale e provinciale (Allegato C).

### 2.3 *Miglioramento dei rapporti con i contribuenti*

Allo scopo di attuare una strategia di relazione sempre più aderente ai reali bisogni dei cittadini e migliorare il livello di servizio, nel corso del periodo in esame sono state realizzate una serie di iniziative di seguito elencate:

- sono proseguite le relazioni con gli Ordini professionali tramite l'attivazione di soluzioni dedicate come sportelli fisici e canali virtuali che offrono una consulenza alle varie sedi dell'Ordine;
- sono state sottoscritte nuove convenzioni con le Associazioni dei consumatori e con le Associazioni di categoria;
- sono stati organizzati, in collaborazione con l'Agenzia e l'INPS, incontri e seminari con gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria al fine di creare scambi di competenze sempre più efficaci;
- è continuata l'attività di presidio centralizzato dei rapporti con il Garante del Contribuente ed il Difensore Civico, nonché delle relazioni con Agenzia e MEF;
- è proseguita la sinergia con l'Agenzia e l'INPS, anche attraverso l'attivazione di nuovi sportelli Equitalia presso le strutture territoriali di tali enti;
- sulla base delle evidenze emerse dalla terza indagine di *Customer satisfaction*, condotta da GN *Research*, sono state avviate diverse iniziative nel campo della comunicazione (stampa, radio, televisione) per migliorare la conoscenza sulle attività e la missione di Equitalia: è stato pianificato il percorso di formazione, professionale e comportamentale, del personale Equitalia; sono state, infine, definite le azioni da attivare per migliorare i tempi d'attesa allo sportello;

- sono stati riuniti, per la prima volta, tutti i responsabili di sportello in una *convention* loro dedicata; in tale occasione sono stati ribaditi l'importanza e la responsabilità del ruolo del responsabile, nonché il valore strategico del servizio erogato allo sportello per migliorare la relazione con il contribuente;
- in applicazione del protocollo Reti amiche, sottoscritto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è proseguita la collaborazione con alcuni dei soggetti aderenti al *network*: Lottomatica, Sisal, Coop e Poste italiane;
- è stato avviato lo studio delle modalità e delle tempistiche per il rilascio del servizio di pagamento con carta di credito allo sportello, con l'obiettivo di facilitare le operazioni di pagamento da parte dei contribuenti, anche a seguito delle nuove misure introdotte in materia di antiriciclaggio (utilizzo del contante consentito limitatamente agli importi inferiori a 1.000 euro).

#### 2.4 Azioni svolte in materia di organizzazione e sistemi informativi

I principali interventi posti in essere nel corso del 2011, hanno riguardato prevalentemente il progetto di realizzazione del nuovo modello organizzativo e societario di Gruppo e le iniziative di razionalizzazione dei processi produttivi aziendali.

Nell'ambito dell'area relativa all'organizzazione aziendale, l'attenzione è stata focalizzata su:

- l'omogeneizzazione organizzativa: i diversi linguaggi organizzativi preesistenti sono stati uniformati attraverso un'unica codifica dei principali strumenti di gestione della macro struttura;
- il sistema normativo aziendale (di seguito SNA): è stato definito e implementato e comprende l'insieme di documenti, norme e disposizioni aziendali (direttive, circolari, procedure, istruzioni operative, note,

disposizioni organizzative) che formalizzano i criteri guida nello svolgimento di specifiche attività:

- il sistema dei controlli interni: in merito alle procedure e alle istruzioni operative è stata prevista la formalizzazione dei controlli di primo livello al fine di garantire l'allineamento agli *standard* richiesti e l'efficacia del sistema dei controlli;
- la proceduralizzazione: sono state emesse apposite procedure organizzative secondo le regole dettate dallo SNA: è prevista, inoltre, una graduale estensione della formalizzazione di attività e responsabilità;
- la *compliance* normativa di cui al D. Lgs. 231/2001: in conseguenza delle modifiche normative sono state valutate le possibili ricadute derivanti da nuovi reati e analizzate le attività aziendali per verificare l'esposizione al rischio di commissione degli illeciti penali: una specifica attività progettuale ha curato l'aggiornamento del profilo di rischio e l'elaborazione di protocolli comportamentali per potenziare il sistema di controlli preventivi.

In merito all'area processi, con l'obiettivo di introdurre innovazione e migliorare l'efficienza, è stata utilizzata la logica della reingegnerizzazione: organizzazioni e processi sono stati radicalmente cambiati introducendo elementi di recupero costi e di incremento del livello di servizio. Si segnalano, di seguito, i principali ambiti di intervento affrontati.

Sulla base di un puntuale studio di fattibilità è stato internalizzato il servizio di predisposizione delle relazioni immobiliari, relativo alle procedure cautelari ipotecarie. L'iniziativa ha consentito di rendere maggiormente efficace ed economicamente efficiente l'attività e ha consentito di costituire un gruppo altamente qualificato di specialisti. È in corso la rivisitazione del processo ai sensi del D.L. 70/2011, art. 7, comma 2 (lettere *u-bis*, *gg-decies* e *gg-undicies*).

Per quanto attiene al processo di notifica a mezzo messo, ne è stato assicurato il coordinamento con l'avvio, presso le società partecipate, di un nuovo

servizio di notifica e con la predisposizione delle attività propedeutiche in ottemperanza al previsto capitolato tecnico: sono stati, altresì, diffusi strumenti di monitoraggio del processo e identificati elementi di miglioramento del servizio.

Un'accurata analisi è stata effettuata anche per il canale di notifica tramite raccomandate: sono stati definiti interventi di miglioramento relativi ai tempi di rendicontazione e agli strumenti di monitoraggio degli esiti del processo.

In merito alla gestione della stampa degli atti esattoriali, Equitalia Servizi ha implementato nuovi servizi a supporto della centralizzazione delle stampe.

Passando alle azioni svolte in materia di sistemi informativi, si evidenzia che sono proseguite le attività di migrazione verso il sistema CAD.

I principali interventi realizzati sui sistemi informativi sono stati quelli legati al decreto legge 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e al D.L. 70/2011 (modifiche al sistema di riscossione coattiva).

Sono stati, altresì, realizzati nuovi sviluppi per i servizi *web*, sono state rilasciate nuove funzionalità per la intranet aziendale e, con riguardo al protocollo, è stata resa disponibile la funzione che permette alle nuove strutture (Equitalia Nord, Centro e Sud) l'accesso agli archivi delle vecchie società ora di loro pertinenza.

Relativamente all'Agenda legale sono stati rilasciati sia il nuovo applicativo di repertorio delle sentenze, che colleziona al suo interno tutti i dispositivi di sentenza e ne permette la consultazione, sia il fascicolo elettronico, che consente di collezionare tutti i documenti relativi a una pratica in formato elettronico.

Nell'ambito del rischio aziendale è proseguita per tutto il Gruppo l'adozione di un unico *Directory Service* per l'autenticazione degli utenti sia sulle postazioni di lavoro sia sulle applicazioni interne. Inoltre, è stato avviato lo sviluppo del progetto di sicurezza perimetrale della rete interna di Gruppo.

Per quanto attiene alle attività volte al potenziamento dell'integrazione delle banche dati tra enti creditori e Agenti della Riscossione, a seguito del riassetto societario, si è reso necessario rivedere, di concerto con l'Agenzia, il processo di gestione delle abilitazioni ai sistemi condivisi con l'Agenzia stessa.

Con specifico riferimento al sistema di rendicontazione per gli Enti non erariali (Rendiweb), sono state implementate alcune funzionalità migliorative:

- le modalità di accesso all'applicativo *on line* degli enti impositori e dei beneficiari sono state innovate; gli enti impositori, inoltre, con riferimento ai propri ruoli, possono accedere alle informazioni di incassi e riversamenti effettuati da ciascun Agente della riscossione verso gli enti beneficiari (escluso l'erario);
- è stata implementata la possibilità di accedere ai dati dei riversamenti per l'ente beneficiario erario;
- sono state innovate le funzioni per il *download* dei dati;
- è stata implementata la possibilità di disporre di rendicontazioni corredate delle informazioni sui coobbligati.

Infine, la rendicontazione *on line* verso gli enti impositori e beneficiari è stata modificata attraverso l'alimentazione diretta dalle banche dati dei sistemi di riscossione degli Agenti, consentendo una disponibilità più tempestiva delle informazioni rispetto a quanto accadeva con l'alimentazione dai flussi della procedura Stato della Riscossione.

### *2.5 Programmi ed esiti dell'attività di internal audit svolta nei confronti delle società*

In applicazione del Protocollo di intesa stipulato con la Società Equitalia in data 5 agosto 2009 e in conformità a quanto previsto dalla vigente convenzione con il medesimo soggetto, la struttura di *Internal audit* di Equitalia e la struttura di

*audit* dell'Agazia, hanno realizzato nel 2011 un *audit* congiunto presso l'Agente della riscossione Equitalia Gerit S.p.A. sul processo di riversamento delle somme riscosse in relazione a tributi erariali iscritti a ruolo.

L'intervento in argomento è stato essenzialmente volto ad accertare:

- la coerenza dell'organizzazione delle varie fasi del processo rispetto all'obiettivo del corretto svolgimento delle operazioni di riversamento delle somme riscosse;
- l'adeguatezza del sistema di controllo posto in essere dallo stesso Agente per garantire il rispetto degli obblighi previsti in materia dalla normativa di riferimento;
- la regolarità e la tempestività dell'attività di riversamento svolta dall'Agente della riscossione.

L'esecuzione del predetto intervento ha consentito, altresì, di perseguire l'obiettivo del consolidamento dell'integrazione e dello sviluppo delle metodologie e delle risorse impiegate, già avviati con i precedenti interventi di *audit* congiunto, al fine, anche, di strutturare un percorso comune di analisi del sistema organizzativo e di controllo degli Agenti della riscossione.

Al termine dello svolgimento del predetto intervento, sono state evidenziate alcune criticità nell'organizzazione del processo e nella operatività del sistema di controllo interno, riguardanti ad esempio:

- l'adozione, con riferimento ad alcune modalità di riscossione, di misure di controllo idonee a garantire il rispetto dei termini di riversamento delle somme riscosse;
- la certificazione della data di effettiva acquisizione delle informazioni utili alle operazioni di abbinamento con riferimento sia alle riscossioni tramite F35 sia a quelle tramite bonifico bancario.

A fronte delle criticità riscontrate sono state formulate le opportune raccomandazioni e suggerite le corrispondenti azioni correttive.

L'attività sopra descritta ha consentito, infine, di definire un programma di lavoro finalizzato ad indirizzare l'attività di controllo da realizzare con la collaborazione degli uffici *audit* delle Direzioni Regionali dell'Agenzia, come previsto dall'art. 7 della vigente Convenzione con Equitalia.

A tal fine, nel corso del mese di giugno è stato svolto un corso di formazione indirizzato agli auditor delle Direzioni Regionali dell'Agenzia, al fine di trasferire l'esperienza maturata nonché le competenze necessarie allo svolgimento dei successivi interventi di controllo in sede locale, che dovranno essere eseguiti congiuntamente dalle strutture regionali di *audit* dell'Agenzia e dalle strutture di *Internal Audit* delle società partecipate di Equitalia, sotto la direzione della funzione di *internal audit* di quest'ultima.

La collaborazione con Equitalia si è, altresì, sviluppata, nell'ambito della vigente Convenzione, attraverso la richiesta di informazioni, precisazioni ed elementi di valutazione in merito a specifiche criticità rilevate di iniziativa dall'Ufficio in seguito a notizie diffuse dai principali quotidiani di informazione o rese note attraverso inchieste giornalistiche di vario genere o a questo segnalate da soggetti esterni, riguardanti Equitalia o le sue partecipate, al fine di fornire ai soggetti interessati i necessari chiarimenti.

Tra quelli trattati nel contesto di tale attività informativa, si segnalano, a mero titolo esemplificativo, i seguenti argomenti:

- attività di rateazione delle somme iscritte a ruolo *ex art.* 19 DPR n. 602/1973, con particolare riguardo alla motivazione dei provvedimenti adottati e al rispetto delle tempistiche previste da norme e disposizioni interne;
- specifiche anomalie nello svolgimento delle procedure esecutive;

- cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, in seguito a provvedimenti di sgravio emessi dagli Uffici dell'Agenzia.

Nei casi sopra citati, si è ritenuto opportuno acquisire i necessari riscontri nel merito da parte di Equitalia, al fine di verificare se le criticità segnalate trovassero effettiva rispondenza nel concreto svolgersi dell'azione amministrativa. A riguardo, sono state richieste a Equitalia le proprie valutazioni in ordine alle diverse criticità evidenziate, per poter disporre di sufficienti elementi di valutazione sulle vicende segnalate.

In alcuni casi è stato, altresì, richiesto a Equitalia di conoscere le risultanze di un'eventuale attività di *audit* disposta in relazione a specifici argomenti, al fine di verificare la regolarità dell'azione svolta e le iniziative intraprese per evitare il ripetersi delle fattispecie rilevate.

\* \* \* \* \*

*Allegato A:* Principali direttive emanate da Equitalia S.p.A. nell'anno 2011

*Allegato B:* Riscossione coattiva - Risultati conseguiti nell'anno 2011

*Allegato C:* Procedure esecutive e cautelari - Risultati conseguiti nell'anno 2011

*ALLEGATI*

PAGINA BIANCA



Equitalia SpA  
Sede legale Via Andrea Millevoi n. 10 - 00178 Roma  
Tel. 06 989581 Fax 06 98958447 www.equitaliaspa.it

## Equitalia

Direzione Centrale Strategie di Riscossione  
Gestione Morosità Rilevanti

Direttiva di gruppo n. 12/2011

**Allegato A**

Agli Amministratori Delegati e  
ai Direttori Generali  
delle Società partecipate

Roma, 15 aprile 2011  
Prot. n. 2011/4313

D EQ DSR\_GMR RATEAZIONI PROROGA 11\_4313 12

**Oggetto: Rateazioni - nuove indicazioni operative – Art. 2, comma 20, del decreto legge n. 225/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26.02.2011.**

Il decreto legge n. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 2, comma 20, prevede che: *“Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore compri un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione”*.

Ciò premesso, con la presente direttiva forniamo le istruzioni in merito alla trattazione di tale tipologia di istanze (rateazioni c.d. in proroga) e nel contempo, a parziale modifica ed integrazione delle istruzioni di cui alla direttiva DRS/NC/2008/012 e seguenti, nuove indicazioni operative in merito a tutte le tipologie di rateazioni diverse da quelle “in proroga” e che, di seguito, saranno definite ordinarie (si intendono per tali le prime rateazioni e le rateazioni successive).

### **1. Presentazione dell'istanza di proroga e relativi effetti.**

La presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 2, comma 20, del decreto legge n. 225/2010, dovrà avvenire utilizzando la modulistica allegata alla presente, nella quale dovranno essere riportati, da parte del debitore, gli estremi identificativi dei provvedimenti di dilazione già concessi dei quali si chiede la proroga. Nell'ipotesi in cui il debitore risulti moroso per ulteriori cartelle di pagamento non interessate dai precedenti provvedimenti di rateazione di cui è chiesta la proroga, dovrete informare lo stesso che l'istanza di proroga non

potrà essere concessa se non dietro il pagamento o la rateazione di tali cartelle; in quest'ultimo caso, se i ruoli sono rateizzabili, dovrete avvertire il debitore della necessità di presentare una apposita istanza per la quale dovrà essere utilizzata la modulistica ed applicate le regole relative alle rateazioni successive. In relazione invece all'esistenza di eventuali cartelle di pagamento non ancora scadute dovrete rappresentare al debitore tale circostanza ed invitarlo – senza effetti vincolanti – a presentare una apposita istanza per la quale dovrà essere utilizzata la modulistica relativa alle rateazioni successive (trattandosi, anche in questo caso, di una rateazione successiva alla rateazione in proroga).

Precisiamo che in tutti i casi in cui l'istanza di proroga si riferisca ad una precedente rateazione la cui domanda era stata presentata entro i termini di scadenza della/e relativa/e cartella/e di pagamento ed in quanto tale beneficiava di un aggio pari al 4,65%, in sede di concessione della rateazione in proroga sarà applicato l'aggio nella misura massima dovuta essendo intervenuta la decadenza della precedente rateazione.

Precisiamo altresì che il debito da rateizzare sarà comprensivo degli eventuali interessi di mora maturati.

Ciò premesso, per quanto concerne gli effetti della mera presentazione dell'istanza di rateazione in proroga, nelle more della concessione dell'eventuale provvedimento di dilazione, precisiamo quanto segue:

#### **1.A) ISTANZA TEMPESTIVA**

Qualora l'istanza venga presentata entro il prossimo 30 giugno 2011:

1. non determinerà la revoca delle misure cautelari già adottate (fermi amministrativi e ipoteche);
2. non inibirà l'avvio di azioni revocatorie il cui mancato esercizio potrebbe determinare un pregiudizio irreversibile per la riscossione delle somme a ruolo, né comporterà la rinuncia di quelle già avviate, tenuto conto della natura conservativa dell'azione in questione;
3. inibirà l'avvio di nuove azioni cautelari, salvo quelle che dovessero essere preventivamente concordate con il debitore e che comunque dovranno essere eseguite prima della concessione del provvedimento di dilazione, nonché di nuove azioni esecutive;
4. sospenderà la prosecuzione delle azioni esecutive già in corso;
5. non farà venir meno in capo al debitore la qualità di soggetto inadempiente ai fini dell'art. 48 bis del d.P.R. 602/73; d'intesa con il debitore, i pignoramenti ex art. 72 bis sulle somme bloccate dalle P.A. ai sensi del citato art. 48 bis, dovranno essere oggetto di sospensione per il ristretto tempo occorrente per la disamina dell'istanza; se prima della citata sospensione, che

compatibilmente ai tempi tecnici dovrete disporre con la massima tempestività, dovessero comunque pervenire pagamenti da parte delle P.A., le relative somme andranno incamerate e la rateazione verrà eventualmente concessa per il residuo. Tali indicazioni sono finalizzate a contemperare da un lato l'esigenza di tutela generale dell'interesse pubblico e dall'altro le aspettative del debitore di ottenere la concessione della rateazione in proroga quale strumento per adempiere al pagamento del debito iscritto a ruolo nonché ad attenuare i rischi derivanti da un uso della proroga a fini meramente dilatori.

6. in presenza di rimborso ex art. 28 ter d.P.R. 602/73, la eventuale rateazione in proroga potrà essere concessa solo al netto delle somme oggetto di rimborso.

### **1.B) ISTANZA TARDIVA**

La presentazione delle istanze di proroga dopo il suddetto termine di favore del 30 giugno 2011 avrà gli stessi effetti di cui ai precedenti punti 1-2-3-5-6 ma non sospenderà le procedure esecutive già in corso (punto 4) ed in particolare nelle:

#### **Esecuzioni immobiliari promosse da terzi creditori, con intervento da parte dell'ADR:**

se il credito oggetto di intervento e cioè della richiesta di partecipazione alla distribuzione del ricavato non è assistito da ipoteca:

- se l'intervento risulta essere incapiente, la rateazione verrà concessa e lo stesso dovrà essere oggetto di rinuncia;
- se l'intervento è capiente, la rateazione potrà essere accolta solo a condizione che, d'intesa con il debitore, venga iscritta ipoteca legale (ancorché al momento inefficace) ed il pignoramento immobiliare venga poi estinto nell'ambito di una operazione di composizione stragiudiziale concordata dal debitore con tutti i creditori interessati all'esecuzione.

Se, invece, il credito oggetto di intervento risulta essere assistito da valida ipoteca, ovverosia iscritta prima del pignoramento:

- se la stessa risulta essere incapiente, la rateazione verrà concessa e l'intervento dovrà essere oggetto di rinuncia;
- se la stessa risulta essere capiente, la rateazione potrà essere accolta solo a condizione che il pignoramento immobiliare venga estinto nell'ambito di una operazione di composizione

stragiudiziale concordata dal debitore con tutti i creditori interessati all'esecuzione; diversamente, la rinuncia unilaterale all'intervento già eseguito potrebbe determinare, qualora l'esecuzione venisse portata a conclusione dal creditore procedente, una rinuncia di fatto ad avvalersi della garanzia ipotecaria.

La capienza del credito oggetto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare (assistito dal privilegio ipotecario o chirografario, salvo quanto previsto dall'art. 2776 c.c. relativo alla collocazione sussidiaria con privilegio sul prezzo degli immobili di alcuni tributi, tra cui l'Iva, e contributi), e cioè il quantum riscuotibile in caso di prosecuzione dell'esecuzione, dovrà essere valutata sulla base del valore dei beni pignorati risultante dalla perizia di stima del CTU, ove presente, ovvero dall'applicazione dell'art.79 del d.P.R. n. 602/73, ovvero mediante perizia del Territorio ovvero ancora perizia giurata, da fornire a cura del debitore, e dell'ammontare dei debiti dei terzi che gravano sui beni medesimi, anch'essi da fornire a cura del debitore.

### **1.C) ISTANZE RELATIVE A PROVVEDIMENTI DI RATEAZIONE NON PROROGABILI**

Qualora dovessero essere presentate istanze di proroga relative a provvedimenti di rateazione concessi dopo il 27/2/2011 e, pertanto ex lege non prorogabili, una volta acquisite le informazioni del caso, provvederete a formalizzare la mancata accettazione dell'istanza nelle consuete forme, facendo esplicito riferimento alla norma di legge in argomento, senza procedere ad alcuna sospensione delle attività di riscossione coattiva.

## **2. Individuazione del temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà.**

La disposizione in esame stabilisce che le dilazioni decadute possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi *“un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione”*.

### **2.A) IMPORTI FINO A EURO 5.000**

Con la direttiva n. DSR/NC/2008/017, relativamente alle rateazioni c.d. ordinarie abbiamo stabilito che se il debitore presenta una istanza (prima rateazione e/o rateazione successiva) per un ammontare fino ad euro 5000, la dilazione dovrà essere concessa, a semplice richiesta motivata di parte, nel seguente numero di rate:

Importi fino ad euro 2000

massimo 18 rate

Importi da euro 2001 a euro 3500	massimo 24 rate
Importi da euro 3501 a euro 5000	massimo 36 rate

Se la richiesta di proroga riguarda una istanza di cui alla tipologia sopra indicata, la proroga stessa sarà concessa a semplice richiesta motivata del debitore, attestante di trovarsi temporaneamente in una situazione di difficoltà peggiore rispetto a quella in cui versava all'atto della concessione del provvedimento originario, secondo il numero massimo di rate sopra indicato in relazione al debito attuale.

## **2.B) IMPORTI SUPERIORI A EURO 5000**

In questa fascia d'importo, come noto, l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà viene effettuato in maniera differenziata, a seconda che l'istanza di rateazione venga presentata da:

- persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati  
ovvero
- altre categorie giuridiche di soggetti

## **2.C) PERSONE FISICHE O TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI**

Le istanze di cui alla tipologia in questione, siano esse relative a prima rateazione o rateazioni successive, sono esaminate utilizzando l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del debitore (ISEE).

Il debitore interessato alla proroga della dilazione è tenuto ad attestare il temporaneo peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di un nuovo modello ISEE -ovviamente di valore inferiore rispetto al precedente, che dovrà essere sempre riportato nel modello di istanza di proroga- e, di conseguenza, avrà diritto ad un numero massimo di rate corrispondente alla nuova classe ISEE di appartenenza, secondo le note tabelle di cui alla direttiva n. DSR/NC/2008/017.

Se non è ancora trascorso il termine di validità annuale del modello ISEE preso a base della dilazione di cui viene chiesta la proroga, il debitore avrà comunque diritto alla stessa mediante la sola dimostrazione di eventi posteriori al predetto modello ISEE che hanno determinato una radicale modifica della sua situazione reddituale e patrimoniale; ciò vale anche qualora il nuovo modello ISEE prodotto non consenta di accedere al beneficio della rateazione in proroga e sempre che tali eventi non possano trovare riscontro nel nuovo modello ISEE in quanto verificatisi posteriormente.

A titolo esemplificativo, con riferimento ai componenti del nucleo familiare, oltre a quelli indicati nella direttiva n. DSR/NC/2008/017, costituiscono eventi idonei a determinare il temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà:

- la perdita del lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
- la cessazione dell'attività della ditta individuale a regime fiscale semplificato;
- il decesso di uno dei componenti fonte di reddito del nucleo familiare;
- la nascita di uno o più figli all'interno del nucleo familiare.

In tale caso, il debitore avrà diritto ad una proroga per un periodo massimo pari allo stesso numero di rate delle quali beneficiava in precedenza.

## **2.D) ALTRE CATEGORIE GIURIDICHE DI SOGGETTI**

Le istanze presentate dalle società e dalle altre categorie giuridiche di soggetti, siano esse relative a prima rateazione e/o rateazioni successive, vengono esaminate, come è noto, valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà mediante l'applicazione dei parametri costituiti dall'indice di Liquidità e dall'indice Alfa.

Per accedere alla rateazione (prima rateazione o rateazione successiva) è necessario che l'indice di Liquidità sia inferiore ad 1; verificata l'esistenza di tale condizione, la rateazione potrà essere concessa se l'indice Alfa è superiore a 3, con le seguenti modalità:

per alfa compreso tra 3 e 3,5:	massimo 12 rate
per alfa compreso tra 3,6 e 4:	massimo 18 rate
per alfa compreso tra 4,1 e 6:	massimo 36 rate
per alfa compreso tra 6,1 e 8:	massimo 48 rate
per alfa compreso tra 8,1 e 10:	massimo 60 rate
per alfa oltre 10:	massimo 72 rate

Pertanto, il debitore che intende presentare un'istanza di rateazione in proroga è tenuto ad attestare il temporaneo peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di una situazione economico patrimoniale aggiornata da cui risulti che l'indice di Liquidità è peggiorato rispetto a quello riferito alla dilazione di cui viene chiesta la proroga ed il cui valore dovrà essere sempre riportato nella relativa modulistica.

Qualora la proroga riguardi più rateazioni consentite nel tempo, la documentazione comprovante il temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà dovrà essere riferita all'ultima dilazione concessa.

Con riferimento, invece, al numero di rate concedibili verrà utilizzato sempre il noto indice Alfa.